ISTITUZIONE DI UN ENTE NAZIONALE PER L'INCREMENTO DELLE INDUSTRIE TURISTICHE ED ALBERGHIERE

Art. 7 (Statuto dell'Ente nazionale industria turistica ed alberghiera)

Il presidente del Consiglio:

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno;
- vigila alla esatta attuazione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio ed approvati dal Ministero;
- in caso di necessita' ed urgenza prende qualunque provvedimento di competenza del Consiglio riferendone a questo alla prossima riunione; tali deliberazioni diventano esecutive dopo l'approvazione del Ministero della cultura popolare.

In caso di assenza od impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dall'amministratore piu' anziano.

Versione in vigore dal 11 agosto 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche ed alberghiere
Estremi	Legge 16 giugno 1939, n. 1021
Partizione	Statuto dell'Ente nazionale industria turistica ed alberghiera
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-ente-nazionale-per-l-incremento-delle-industrie/statuto-dell-ente-nazionale-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

industria-turistica-ed-alberghie-art-7/versione/0